# Messaggio municipale

## No. 087/2018

Risoluzione municipale n. 1187/2018

Collina d'Oro,

12.11.2018

Consiglio comunale

## Concernente la revisione parziale dello Statuto del Consorzio casa per anziani Al Pagnolo

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

con il presente Messaggio municipale, il Municipio vi sottopone per esame e approvazione la revisione parziale dello Statuto del Consorzio casa per anziani Al Pagnolo.

### 1. Premessa e contestualizzazione

Il Consorzio Casa per anziani Al Pagnolo è stato costituito dai Comuni di Agra, Breganzona, Gentilino, Montagnola, Muzzano e Sorengo. A seguito di aggregazioni (costituzione del nuovo Comune di Collina d'Oro e aggregazione di Breganzona con Lugano) il numero dei Comuni consorziati si è ridotto agli attuali quattro: Collina d'Oro, Lugano, Muzzano e Sorengo. Scopo del consorzio era (ed è tuttora) la costruzione e la gestione di un istituto per persone anziane.

La casa per anziani è stata edificata tra il marzo 1984 e il novembre 1986 su un sedime in via Cremignone 8, nel comprensorio del Comune di Sorengo. E' stata inaugurata nel mese di luglio 1987.

La Casa per anziani Al Pagnolo offre (31.12.2016) 63 posti medicalizzati (di cui uno per occupazione temporanea).

La Casa viene gestita in base alle direttive cantonali e beneficia di un riconoscimento cantonale. Il finanziamento delle attività correnti è assicurato tramite un mandato di prestazione stipulato annualmente in base alla LAnz tra il Cantone e il Consorzio.

Successivamente all'entrata in vigore dell'attuale statuto consortile, ratificato dalla Sezione degli enti locali il 13 giugno 2013, si è reso necessario un approfondimento in relazione alla formulazione degli articoli relativi alla proprietà e al finanziamento delle attività consortili. Infatti gli artt. 27 e 28 inerenti le "Quote di partecipazione" e il "Finanziamento opere consortili" non hanno trovato consenso unanime all'interno dei Comuni consorziati e di conseguenza non sono stati ratificati dall'Autorità cantonale di vigilanza. Per questo motivo e in via transitoria sono rimasti in vigore gli articoli 22, 23, 24 e 25 del precedente statuto consortile.

Le proposte contenute in questo messaggio sono il frutto di un'analisi svolta da un consulente esterno (Consavis SA, Lugano) e sono state preventivamente sottoposte per un parere preliminare alla Sezione degli enti locali. Quanto proposto è stato inoltre inviato per preavviso ai Municipi consorziati che si sono tutti espressi favorevolmente. I preavvisi municipali sono giunti alla Delegazione

- il 22.11.2017 da parte del Municipio di Collina d'Oro
- il 14.11.2017 da parte del Municipio di Muzzano
- il 05.12.2017 da parte del Municipio di Sorengo
- il 30.04.2018 da parte del Municipio di Lugano

Con il presente messaggio vi sottoponiamo per esame e approvazione la proposta di modifica degli articoli 27 e 28 e l'aggiunta di due nuovi articoli 29 e 30 nello statuto consortile.

## 2. Obiettivi e criteri considerati

Allo scopo di formulare una proposta di adeguamento degli statuti sono stati definiti gli obiettivi da raggiungere, formulati nei termini seguenti:

Coerenza con le disposizioni della LCCom

La proposta di chiave di riparto deve rispondere ai requisiti della LCCom, in particolare a quanto previsto dagli articoli 27, 28, 29 e 30 della legge stessa. A questo proposito ricordiamo che la nuova legge non definisce criteri obbligatori, ma ha in particolare stralciato il criterio della forza finanziaria, esplicitamente menzionato nella precedente legge.

Proprietà immobiliare del Consorzio o diretta (pro quota) dei Comuni?

Attualmente la proprietà immobiliare è iscritta a bilancio del Consorzio, che provvede direttamente al finanziamento degli oneri d'investimento. Questa impostazione è coerente con le disposizioni della LCons e può essere confermata. Manca però una disposizione statutaria che regoli la ripartizione pro quota del valore immobiliare netto (attivo dedotti i passivi) in caso di scioglimento del consorzio.

Trasparenza nei concetti

Vanno precisate le tipologie di costo da finanziare e soggette a riparto fra i Comuni consorziati:

- costi di gestione non coperti
- costi per ammortamento e interessi passivi, risp. costi d'investimento netti

Parità di trattamento fra i Comuni consorziati

La ripartizione dei costi dovrebbe a nostro parere avvenire con una chiave di riparto coerente con l'uso effettivo della struttura da parte dei cittadini domiciliati nei Comuni consorziati.
Il meccanismo deve inoltre rispettare il vincolo di non retroattività richiamato dalla Sezione degli enti locali nella sua decisione di ratifica del nuovo statuto consortile.

Rafforzamento dell'autonomia finanziaria del Consorzio in una prospettiva di medio-lungo termine

Richiamato il principio secondo cui la proprietà (ed i relativi debiti assunti per finanziare l'investimento) sono primariamente assunti dal Consorzio, appare ragionevole proporre un modello di partecipazione finanziaria dei Comuni concepito su un orizzonte di lungo termine sulla base di un importo annuo fisso che permetta di coprire gli oneri finanziari (ammortamenti e interessi passivi) sia dell'investimento iniziale residuo che degli investimenti successivi di manutenzione straordinaria. La definizione di un adeguato importo annuo a carico dei Comuni dovrebbe permettere al Consorzio di sostenere il rimborso dei debiti contratti, la copertura degli interessi passivi e di eventuali altri costi correnti non coperti (dal mandato di prestazione) e di accumulare una riserva di capitale utilizzabile per finanziare gli investimenti di manutenzione straordinaria che si dovessero presentare in futuro.

Pianificazione a medio-lungo termine degli oneri finanziari per i Comuni

La definizione di un onere complessivo annuo fisso a carico dei Comuni consorziati permette infine a quest'ultimi di disporre di uno strumento di pianificazione dei costi a medio-lungo termine.

Tenuto conto di quanto sopra si propone di stabilire l'importo complessivo annuo a carico dei Comuni consorziati in Fr. 500'000.00. Questo importo è stato valutato sulla base delle seguenti posizioni:

- Oneri d'ammortamento Fr. 400'000 *
- Oneri per interessi passivi Fr. 50'000
- Altri oneri di gestione non coperti dal MP Fr. 50'000
- Ricavi da ospiti fuori comprensorio Fr. 0 (in deduzione del costo)

Questa valutazione (*) permette di azzerare il valore netto a bilancio al 31.12.2015 (Fr. 4'485'042.74) in ca. 11 anni, quindi indicativamente per fine 2026/2027, alla scadenza di 40 anni dalla data d'inaugurazione della struttura. Il rimborso dei debiti ancora iscritti a bilancio (Fr. 5'100'000 a fine 2015) potrebbe essere portato a termine - premesso un esame delle scadenze - entro fine 2027/2028. A partire da tale data il contributo fisso versato a titolo d'ammortamento e copertura degli interessi passivi verrebbe accantonato e potrebbe essere utilizzato dal Consorzio per finanziare oneri d'investimento relativi ad interventi di manutenzione straordinaria, senza carichi supplementari per i Comuni consorziati.

Secondo quanto proposto con il nuovo articolo 28 cpv. 3 dello statuto (vedi successivo capitolo 4.), la competenza per determinare l'eventuale importo globale annuo forfetario spetta alla Delegazione consortile, che potrà proporre l'importo (confermando o meno l'ipotesi qui indicata di Fr. 500'000.00) in sede di preventivo. Il primo esercizio utile per

questo cambiamento sarà quello successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie (qui ipotizzato con il 01.01.2019, quindi l'esercizio 2019).

Per definire una chiave di riparto appropriata fra i Comuni di questo importo annuo fisso, che tenga in adeguata considerazione le peculiarità dei Comuni consorziati, sono state considerate 3 varianti:

1. Chiave di riparto in proporzione alla popolazione residente nel Comune consorziato
2. Chiave di riparto in rapporto ai giorni di presenza (gdp) effettivi suddivisi per Comune consorziato
3. Chiave di riparto in rapporto alla popolazione residente o ai gdp ponderati con l'indice di forza finanziaria del Comune consorziato

La prima variante è stata scartata poiché, se considerata la popolazione di Lugano, risulta difficile determinare quale quota di popolazione (il solo quartiere di Breganzona ?) tenere in considerazione per la chiave di riparto. La seconda variante, che si basa sui giorni di presenza (gdp) effettivi per definire la percentuale di ripartizione corrispondente al Comune, sembra essere la più indicata, offrendo la miglior coerenza con l'effettivo "utilizzo" dell'investimento da parte di ogni singolo Comune consorziato. La terza variante – che rappresenta una sotto-variante delle prime due – mediante la ponderazione di popolazione o giornate di presenza con l'indice di forza finanziaria, viene scartata poiché introdurrebbe un'inopportuna (e nemmeno necessaria) forma di perequazione indiretta orizzontale tra i Comuni consorziati.

Resta da risolvere la questione relativa alla definizione di una formula che permetta di individuare la quota di proprietà di ogni singolo Comune consorziato agli investimenti, risp. di partecipazione al Consorzio.

La proposta – richiamato il modello dinamico di ripartizione dei costi d'investimento indicato in precedenza – è quella di definire una formula variabile per determinare tale quota. Quota che sarebbe calcolata di anno in anno sulla base della media aritmetica delle quote di riparto del contributo fisso a carico dei singoli Comuni negli ultimi 5 anni. Tale quota verrebbe di fatto utilizzata unicamente per procedere alla ripartizione del saldo attivo o passivo del Consorzio in caso di liquidazione o scioglimento dello stesso.

## 3. Quota di proprietà in caso di liquidazione o scioglimento

Per definire una formula che permetta di individuare la quota di proprietà di ogni singolo Comune consorziato agli investimenti, risp. di partecipazione al Consorzio si propone una formula variabile. La quota sarà calcolata di anno in anno sulla base della media aritmetica delle quote di riparto del contributo fisso a carico dei singoli Comuni negli ultimi 5 anni. Tale quota verrebbe di fatto utilizzata unicamente per procedere alla ripartizione del saldo attivo o passivo del Consorzio in caso di liquidazione o scioglimento dello stesso.

## 4. Proposta di adeguamento dello statuto

Le modifiche statutarie proposte sono le seguenti:

| Testo attuale | Testo modificato |
|---|---|
| **Art. 22**<br>**Generalità**<br>Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:<br>a) le quote di partecipazione dei Comuni;<br>b) i sussidi di enti pubblici;<br>c) eventuali donazioni o contributi;<br>d) le rette dovute dagli ospiti ricoverati. | **Art. 27**<br>**Principi**<br>Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:<br>a) le rette dovute dagli ospiti ricoverati;<br>b) i contributi delle assicurazioni sociali e degli assicuratori malattia;<br>c) i sussidi e il provento di mandati di prestazione stipulati con enti pubblici;<br>d) le quote di partecipazione dei Comuni;<br>e) eventuali donazioni o contributi. |
| **Art. 23**<br>**Quote di partecipazione dei Comuni**<br>Le quote finanziarie a carico dei Comuni consorziati sono assunte secondo la ripartizione delle giornate di presenza beneficiate da ogni ospite domiciliato in ciascun Comune consorziato.<br>Per spese soggette a quote di partecipazione si intendono gli oneri relativi all'acquisto del terreno, alla progettazione, alla costruzione, all'ammortamento e all'arredamento della casa anziani, nonché le eventuali perdite di gestione, amministrazione ed esercizio, in genere tutte le spese necessarie per il conseguimento dello scopo sociale, dedotti i sussidi, i contributi, ecc. | **Art. 28**<br>**Ripartizione degli oneri**<br>[1]Gli oneri non coperti dai proventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 27 sono a carico dei Comuni e vengono ripartiti secondo le giornate di presenza dei domiciliati nei Comuni consorziati per rapporto al totale delle giornate di presenza prestate senza considerare le giornate di presenza fatturate a ospiti domiciliati fuori comprensorio.<br>[2]Per spese soggette a quote di partecipazione si intendono gli oneri finanziari (ammortamento e interessi passivi) relativi all'acquisto del terreno, alla progettazione, alla costruzione, all'arredamento e alla manutenzione straordinaria della casa anziani, nonché le eventuali perdite di gestione, amministrazione ed esercizio e in genere tutte le spese necessarie per il conseguimento dello scopo sociale, dedotti i sussidi, i contributi, ecc.<br>[3]La Delegazione consortile può determinare un contributo fisso annuo globale a carico dei Comuni consorziati a copertura dei costi non coperti di cui al cpv. 1. Lo stesso viene ripartito secondo la chiave di riparto definita nel medesimo cpv. 1. |
| **Art. 24**<br>**Eccedenze di esercizio**<br>Eventuali eccedenze di esercizio conseguite dal Consorzio verranno di regola, e salvo diversa decisione del Consiglio consortile, destinate al miglioramento delle prestazioni a favore delle persone anziane e alla costituzione di un fondo speciale di riserva e di rinnovamento e soltanto da ultimo ai Comuni consorziati, ripartiti nella stessa misura di cui all'articolo precedente. | |
| **Art. 25**<br>**Mutui contratti dal Consorzio**<br>I Comuni componenti il Consorzio sono responsabili, nei limiti delle loro quote, per tutti i mutui contratti dal Consorzio. | |

A complemento della definizione della nuova chiave di riparto, con la proposta di introduzione dei seguenti nuovi articoli si stabilisce il calcolo per l'attribuzione di eccedenze / disavanzi di esercizio e il contributo a investimenti, debiti e quote di partecipazione.

| Art. | Testo (nuovo) |
|---|---|
| **29** | **Eccedenze e disavanzi di esercizio**<br>[1]Le eccedenze di esercizio conseguite dal Consorzio verranno di regola, e salvo diversa decisione del Consiglio consortile, destinate al miglioramento delle prestazioni a favore delle persone anziane e alla costituzione di un fondo speciale di riserva e di rinnovamento delle infrastrutture.<br>[2]In caso di disavanzo d'esercizio, la copertura a saldo andrà richiesta ai Comuni consorziati e ripartita in base alla chiave di riparto indicata all'art. 28 cpv.1. |
| **30** | **Investimenti, debiti e quote di partecipazione**<br>[1]Il Consorzio provvede all'esecuzione e al finanziamento degli investimenti decisi dal Consiglio consortile e approvati dai Comuni consorziati mediante fondi propri accantonati o accensione di mutui.<br>[2]I Comuni partecipano al Consorzio secondo una quota di partecipazione variabile calcolata quale media aritmetica delle quote di riparto dei costi a carico di ciascun Comune consorziato negli ultimi cinque anni. La Delegazione consortile aggiorna tale valore alla fine di ogni anno e lo comunica ai Comuni consorziati unitamente al Consuntivo dell'anno.<br>[3]I Comuni componenti il Consorzio sono responsabili, nei limiti delle loro quote, per tutti i mutui contratti dal Consorzio.<br>[4]L'uscita di un Comune è subordinata all'approvazione dei Comuni consorziati con un'apposita modifica dello statuto e ratifica della Sezione enti locali; essa deve regolare tutte le conseguenze. Per la determinazione della quota di partecipazione da rimborsare (in caso di capitale proprio) o da conguagliare (in caso di eccedenza passiva), fa stato la quota di partecipazione calcolata secondo il cpv. 2 per l'anno in cui l'uscita diviene effettiva. |
| **31**<br>**32**<br>**33**<br>**34**<br>**35** | *Gli attuali articoli 29, 30, 31, 32 e 33 vengono rinumerati in 31, 32, 33, 34 e 35.* |

Le modifiche al nuovo statuto del Consorzio casa per anziani Al Pagnolo andranno approvate dai Legislativi dei Comuni consorziati (Collina d'Oro, Lugano, Muzzano e Sorengo).

La procedura di ratifica da parte della Sezione degli enti locali verrà svolta successivamente. L'entrata in vigore del nuovo statuto consortile modificato è prevista al 1° gennaio 2019. Dall'esercizio 2019 si applicherà pure il riparto dei costi ed il modello d'ammortamento indicato nel presente Messaggio.

Per una più completa descrizione delle proposte si rimanda al rapporto Consavis SA "Revisione parziale dello statuto", dell'8 giugno 2017.

**Il presente messaggio è demandato per competenza:**

| Edilizia | Gestione | Petizioni | Piano regolatore |
|---|---|---|---|
| | x | X | |

Sulla base di quanto precede si invita questo Consesso a voler

**r i s o l v e r e :**

1. È approvata la modifica degli articoli 27 e 28, l'aggiunta degli articoli 29 e 30 e la nuova numerazione degli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 dello statuto del Consorzio casa per anziani Al Pagnolo.

2. Con l'approvazione delle modifiche allo Statuto di cui al precedente punto 1. l'utilizzo a titolo transitorio delle disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 del precedente Statuto consortile decade definitivamente.

3. La modifica degli articoli è approvata riservata l'approvazione di tutti i legislativi dei comuni consorziati.

4. Le nuove disposizioni di applicano, riservata la ratifica della Sezione degli enti locali e la crescita in giudicato, a partire dall'esercizio 2019.

**Per il Municipio**

il Sindaco:
Sabrina Pomelli

il Segretario:
Pietro Balerna

COMUNE DI COLLINA D'ORO
MUNICIPIO

Allegato:
. messaggio consortile 03/2018, relativo alla revisione parziale dello statuto del Consorzio casa per anziani al Pagnolo

CONSORZIO CASA PER ANZIANI AL PAGNOLO

Via Cremignone 8
6924 Sorengo
Tel 091 800 12 00
Fax 091 800 12 01
E-mail: pagnolo@ticino.com
CCP 69-8151-3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Collina d'Oro<br>Muzzano | | Lugano<br>Sorengo | 15 OTT. 2018 | | |
| Eseguito | | Ris. mun. del | | | |
| | | No. | | | |

Ai Lodevoli Municipi
dei Comuni consorziati

Sorengo, 30 settembre 2018/DG
Word/doc.Comuni

Concerne: conti preventivi per l'anno 2019 e modifica Statuto

Egregi Signori,

in allegato vi trasmettiamo, per l'esame, il messaggio consortile No 02/18 inerente il preventivo 2019 con il relativo messaggio e il messaggio 03/18 relativo alla revisione parziale dello Statuto della Casa per Anziani "Al Pagnolo".

Eventuali vostre osservazioni od opposizioni ci dovranno pervenire entro e non oltre il 27 novembre 2018.

Ci è gradita l'occasione per porgervi, egregi signori, i nostri più cordiali saluti.

Il Presidente

Dr. G. Cattaneo

Il Direttore

D. Geiser

Allegati: - citati

Sorengo, 30.09.2018

**Messaggio Consortile 03/2018 relativo alla revisione parziale dello Statuto del Consorzio casa per anziani Al Pagnolo**

Onorevoli signori Presidente e consiglieri,

vi sottoponiamo, per l'approvazione, il messaggio consortile inerente la revisione dello Statuto.

## 1 Premessa e contestualizzazione

Il Consorzio Casa per anziani Al Pagnolo è stato costituito dai Comuni di Agra, Breganzona, Gentilino, Montagnola, Muzzano e Sorengo. A seguito di aggregazioni (costituzione del nuovo Comune di Collina d'Oro e aggregazione di Breganzona con Lugano) il numero dei Comuni consorziati si è ridotto agli attuali quattro: Collina d'Oro, Lugano, Muzzano e Sorengo. Scopo del consorzio era (ed è tuttora) la costruzione e la gestione di un istituto per persone anziane.

La casa per anziani è stata edificata tra il marzo 1984 e il novembre 1986 su un sedime in via Cremignone 8, nel comprensorio del Comune di Sorengo. E' stata inaugurata nel mese di luglio 1987.

La Casa per anziani Al Pagnolo offre (31.12.2016) 63 posti medicalizzati (di cui uno per occupazione temporanea).
La Casa viene gestita in base alle direttive cantonali e beneficia di un riconoscimento cantonale. Il finanziamento delle attività correnti è assicurato tramite un mandato di prestazione stipulato annualmente in base alla LAnz tra il Cantone e il Consorzio.

Successivamente all'entrata in vigore dell'attuale statuto consortile, ratificato dalla Sezione degli enti locali il 13 giugno 2013, si è reso necessario un approfondimento in relazione alla formulazione degli articoli relativi alla proprietà e al finanziamento delle attività consortili. Infatti gli artt. 27 e 28 inerenti le "*Quote di partecipazione*" e il "*Finanziamento opere consortili*" non hanno trovato consenso unanime all'interno dei Comuni consorziati e di conseguenza non sono stati ratificati dall'Autorità cantonale di vigilanza. Per questo motivo e in via transitoria sono rimasti in vigore gli articoli 22, 23, 24 e 25 del precedente statuto consortile.

Le proposte contenute in questo messaggio sono il frutto di un'analisi svolta da un consulente esterno (Consavis SA, Lugano) e sono state preventivamente sottoposte per un parere preliminare alla Sezione degli enti locali. Quanto proposto è stato inoltre inviato per preavviso ai Municipi consorziati che si sono tutti espressi favorevolmente. I preavvisi municipali sono giunti alla Delegazione

- il 22.11.2017 da parte del Municipio di Collina d'Oro
- il 14.11.2017 da parte del Municipio di Muzzano
- il 05.12.2017 da parte del Municipio di Sorengo
- il 30.04.2018 da parte del Municipio di Lugano.

Con il presente messaggio vi sottoponiamo per esame e approvazione la proposta di modifica degli articoli 27 e 28 e l'aggiunta di due nuovi articoli 29 e 30 nello statuto consortile.

## 2 Obiettivi e criteri considerati

Allo scopo di formulare una proposta di adeguamento degli statuti sono stati definiti gli obiettivi da raggiungere, formulati nei termini seguenti:

Coerenza con le disposizioni della LCons

La proposta di chiave di riparto deve rispondere ai requisiti della LCons, in particolare a quanto previsto dagli articoli 27, 28, 29 e 30 della legge stessa. A questo proposito ricordiamo che la nuova legge non definisce criteri obbligatori, ma ha in particolare stralciato il criterio della forza finanziaria, esplicitamente menzionato nella precedente legge.

Proprietà immobiliare del Consorzio o diretta (pro quota) dei Comuni ?

Attualmente la proprietà immobiliare è iscritta a bilancio del Consorzio, che provvede direttamente al finanziamento degli oneri d'investimento. Questa impostazione è coerente con le disposizioni della LCons e può essere confermata. Manca però una disposizione statutaria che regoli la ripartizione pro quota del valore immobiliare netto (attivo dedotti i passivi) in caso di scioglimento del consorzio.

Trasparenza nei concetti

Vanno precisati le tipologie di costo da finanziare e soggette a riparto fra i Comuni consorziati:

- costi di gestione non coperti
- costi per ammortamento e interessi passivi, risp. costi d'investimento netti

Parità di trattamento fra i Comuni consorziati

La ripartizione dei costi dovrebbe a nostro parere avvenire con una chiave di riparto coerente con l'uso effettivo della struttura da parte dei cittadini domiciliati nei Comuni consorziati.
Il meccanismo deve inoltre rispettare il vincolo di non retroattività richiamato dalla Sezione degli enti locali nella sua decisione di ratifica del nuovo statuto consortile.

Rafforzamento dell'autonomia finanziaria del Consorzio in una prospettiva di medio-lungo termine

Richiamato il principio secondo cui la proprietà (ed i relativi debiti assunti per finanziare l'investimento) sono primariamente assunti dal Consorzio, appare ragionevole proporre un modello di partecipazione finanziaria dei Comuni concepito su un orizzonte di lungo termine sulla base di un importo annuo fisso che permetta di coprire gli oneri finanziari (ammortamenti e interessi passivi) sia dell'investimento iniziale residuo che degli investimenti successivi di manutenzione straordinaria. La definizione di un adeguato importo annuo a carico dei Comuni dovrebbe permettere al Consorzio di sostenere il rimborso dei debiti contratti, la copertura degli interessi passivi e di eventuali altri costi correnti non coperti (dal mandato di prestazione) e di accumulare una riserva di capitale utilizzabile per finanziare gli investimenti di manutenzione straordinaria che si dovessero presentare in futuro.

Pianificazione a medio-lungo termine degli oneri finanziari per i Comuni

La definizione di un onere complessivo annuo fisso a carico dei Comuni consorziati permette infine a quest'ultimi di disporre di uno strumento di pianificazione dei costi a medio-lungo termine.

Tenuto conto di quanto sopra si propone di stabilire l'importo complessivo annuo a carico dei Comuni consorziati in CHF 500'000.00. Questo importo è stato valutato sulla base delle seguenti posizioni:

- Oneri d'ammortamento CHF 400'000*
- Oneri per interessi passivi CHF 50'000
- Altri oneri di gestione non coperti dal MP CHF 50'000
- Ricavi da ospiti fuori comprensorio CHF 0 (in deduzione del costo)

Questa valutazione (*) permette di azzerare il valore netto a bilancio al 31.12.2015 (CHF 4'485'042.74) in ca. 11 anni, quindi indicativamente per fine 2026/2027, alla scadenza di 40 anni dalla data d'inaugurazione della struttura. Il rimborso dei debiti ancora iscritti a bilancio (CHF 5'100'000 a fine 2015) potrebbe essere portato a termine – premesso un esame delle scadenze - entro fine 2027/2028. A partire da tale data il contributo fisso versato a titolo d'ammortamento e copertura degli interessi passivi verrebbe accantonato e potrebbe essere utilizzato dal Consorzio per finanziare oneri d'investimento relativi ad interventi di manutenzione straordinaria, senza carichi supplementari per i Comuni consorziati.

Secondo quanto proposto con il nuovo articolo 28 cpv. 3 dello statuto (vedi successivo capitolo 4.), la competenza per determinare l'eventuale importo globale annuo forfetario spetta alla Delegazione consortile, che potrà proporre l'importo (confermando o meno l'ipotesi qui indicata di CHF 500'000.00) in sede di preventivo. Il primo esercizio utile per

questo cambiamento sarà quello successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie (qui ipotizzato con il 01.01.2019, quindi l'esercizio 2019).

Per definire una chiave di riparto appropriata fra i Comuni di questo importo annuo fisso, che tenga in adeguata considerazione le peculiarità dei Comuni consorziati, sono state considerate 3 varianti:

1. Chiave di riparto in proporzione alla popolazione residente nel Comune consorziato
2. Chiave di riparto in rapporto ai giorni di presenza (gdp) effettivi suddivisi per Comune consorziato
3. Chiave di riparto in rapporto alla popolazione residente o ai gdp ponderati con l'indice di forza finanziaria del Comune consorziato

La prima variante è stata scartata poiché, se considerata la popolazione di Lugano, risulta difficile determinare quale quota di popolazione (il solo quartiere di Breganzona ?) tenere in considerazione per la chiave di riparto. **La seconda variante, che si basa sui giorni di presenza (gdp) effettivi per definire la percentuale di ripartizione corrispondente al Comune, sembra essere la più indicata, offrendo la miglior coerenza con l'effettivo "utilizzo" dell'investimento da parte di ogni singolo Comune consorziato.** La terza variante – che rappresenta una sotto-variante delle prime due – mediante la ponderazione di popolazione o giornate di presenza con l'indice di forza finanziaria, viene scartata poiché introdurrebbe un'inopportuna (e nemmeno necessaria) forma di perequazione indiretta orizzontale tra i Comuni consorziati.

Resta da risolvere la questione relativa alla definizione di una formula che permetta di individuare la quota di proprietà di ogni singolo Comune consorziato agli investimenti, risp. di partecipazione al Consorzio.

La proposta – richiamato il modello dinamico di ripartizione dei costi d'investimento indicato in precedenza – è quella di definire una formula variabile per determinare tale quota. Quota che sarebbe calcolata di anno in anno sulla base della media aritmetica delle quote di riparto del contributo fisso a carico dei singoli Comuni negli ultimi 5 anni. Tale quota verrebbe di fatto utilizzata unicamente per procedere alla ripartizione del saldo attivo o passivo del Consorzio in caso di liquidazione o scioglimento dello stesso.

## 3 Quota di proprietà in caso di liquidazione o scioglimento

Per definire una formula che permetta di individuare la quota di proprietà di ogni singolo Comune consorziato agli investimenti, risp. di partecipazione al Consorzio si propone una formula variabile. La quota sarà calcolata di anno in anno sulla base della media aritmetica delle quote di riparto del contributo fisso a carico dei singoli Comuni negli ultimi 5 anni. Tale quota verrebbe di fatto utilizzata unicamente per procedere alla ripartizione del saldo attivo o passivo del Consorzio in caso di liquidazione o scioglimento dello stesso.

## 4 Proposta di adeguamento dello statuto

Le modifiche statutarie proposte sono le seguenti:

| Testo attuale | Testo modificato |
|---|---|
| **Art. 22**<br>**Generalità**<br>Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:<br><br>a) le quote di partecipazione dei Comuni;<br>b) i sussidi di enti pubblici;<br>c) eventuali donazioni o contributi;<br>d) le rette dovute dagli ospiti ricoverati. | **Art. 27**<br>**Principi**<br>Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:<br><br>a) le rette dovute dagli ospiti ricoverati;<br>b) i contributi delle assicurazioni sociali e degli assicuratori malattia;<br>c) i sussidi e il provento di mandati di prestazione stipulati con enti pubblici;<br>d) le quote di partecipazione dei Comuni;<br>e) eventuali donazioni o contributi. |
| **Art. 23**<br>**Quote di partecipazione dei Comuni**<br>Le quote finanziarie a carico dei Comuni consorziati sono assunte secondo la ripartizione delle giornate di presenza beneficiate da ogni ospite domiciliato in ciascun Comune consorziato.<br>Per spese soggette a quote di partecipazione si intendono gli oneri relativi all'acquisto del terreno, alla progettazione, alla costruzione, all'ammortamento e all'arredamento della casa anziani, nonché le eventuali perdite di gestione, amministrazione ed esercizio, in genere tutte le spese necessarie per il conseguimento dello scopo sociale, dedotti i sussidi, i contributi, ecc. | **Art. 28**<br>**Ripartizione degli oneri**<br>[1]Gli oneri non coperti dai proventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 27 sono a carico dei Comuni e vengono ripartiti secondo le giornate di presenza dei domiciliati nei Comuni consorziati per rapporto al totale delle giornate di presenza prestate senza considerare le giornate di presenza fatturate a ospiti domiciliati fuori comprensorio.<br>[2]Per spese soggette a quote di partecipazione si intendono gli oneri finanziari (ammortamento e interessi passivi) relativi all'acquisto del terreno, alla progettazione, alla costruzione, all'arredamento e alla manutenzione straordinaria della casa anziani, nonché le eventuali perdite di gestione, amministrazione ed esercizio e in genere tutte le spese necessarie per il conseguimento dello scopo sociale, dedotti i sussidi, i contributi, ecc.<br>[3]La Delegazione consortile può determinare un contributo fisso annuo globale a carico dei Comuni consorziati a copertura dei costi non coperti di cui al cpv. 1. Lo stesso viene ripartito secondo la chiave di riparto definita nel medesimo cpv. 1. |
| **Art. 24**<br>**Eccedenze di esercizio**<br>Eventuali eccedenze di esercizio conseguite dal Consorzio verranno di regola, e salvo diversa decisione del Consiglio consortile, destinate al miglioramento delle prestazioni a favore delle persone anziane e alla costituzione di un fondo speciale di riserva e di rinnovamento e soltanto da ultimo ai Comuni consorziati, ripartiti nella stessa misura di cui all'articolo precedente. | |
| **Art. 25**<br>**Mutui contratti dal Consorzio** | |

| | |
|---|---|
| I Comuni componenti il Consorzio sono responsabili, nei limiti delle loro quote, per tutti i mutui contratti dal Consorzio. | |

A complemento della definizione della nuova chiave di riparto, con la proposta di introduzione dei seguenti nuovi articoli si stabilisce il calcolo per l'attribuzione di eccedenze / disavanzi di esercizio e il contributo a investimenti, debiti e quote di partecipazione.

| **Art.** | **Testo (nuovo)** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **29** | **Eccedenze e disavanzi di esercizio**<br>[1]Le eccedenze di esercizio conseguite dal Consorzio verranno di regola, e salvo diversa decisione del Consiglio consortile, destinate al miglioramento delle prestazioni a favore delle persone anziane e alla costituzione di un fondo speciale di riserva e di rinnovamento delle infrastrutture.<br>[2]In caso di disavanzo d'esercizio, la copertura a saldo andrà richiesta ai Comuni consorziati e ripartita in base alla chiave di riparto indicata all'art. 28 cpv.1. |
| **30** | **Investimenti, debiti e quote di partecipazione**<br>[1]Il Consorzio provvede all'esecuzione e al finanziamento degli investimenti decisi dal Consiglio consortile e approvati dai Comuni consorziati mediante fondi propri accantonati o accensione di mutui.<br>[2]I Comuni partecipano al Consorzio secondo una quota di partecipazione variabile calcolata quale media aritmetica delle quote di riparto dei costi a carico di ciascun Comune consorziato negli ultimi cinque anni. La Delegazione consortile aggiorna tale valore alla fine di ogni anno e lo comunica ai Comuni consorziati unitamente al Consuntivo dell'anno.<br>[3]I Comuni componenti il Consorzio sono responsabili, nei limiti delle loro quote, per tutti i mutui contratti dal Consorzio.<br>[4]L'uscita di un Comune è subordinata all'approvazione dei Comuni consorziati con un'apposita modifica dello statuto e ratifica della Sezione enti locali; essa deve regolare tutte le conseguenze. Per la determinazione della quota di partecipazione da rimborsare (in caso di capitale proprio) o da conguagliare (in caso di eccedenza passiva), fa stato la quota di partecipazione calcolata secondo il cpv. 2 per l'anno in cui l'uscita diviene effettiva. |
| **31**<br>**32**<br>**33**<br>**34**<br>**35** | *Gli attuali articoli 29, 30, 31, 32 e 33 vengono rinumerati in 31, 32, 33, 34 e 35.* |

Le modifiche al nuovo statuto del Consorzio casa per anziani Al Pagnolo andranno approvate dal Consiglio consortile e dai Legislativi dei Comuni consorziati (Collina d'Oro, Lugano, Muzzano e Sorengo).

La procedura di ratifica da parte della Sezione degli enti locali verrà svolta successivamente. L'entrata in vigore del nuovo statuto consortile modificato è prevista al 1. gennaio 2019. Dall'esercizio 2019 si applicherà pure il riparto dei costi ed il modello d'ammortamento indicato nel presente Messaggio.

Per una più completa descrizione delle proposte si rimanda al rapporto Consavis SA "*Revisione parziale dello statuto",* dell'8 giugno 2017*.*

## 5 Dispositivo

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni, vi invitiamo a voler risolvere:

1. **E' approvata la modifica degli articoli 27 e 28, l'aggiunta degli articoli 29 e 30 e la nuova numerazione degli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 dello statuto del Consorzio casa per anziani Al Pagnolo;**

2. **con l'approvazione delle modifiche allo Statuto di cui al precedente punto 1. l'utilizzo a titolo transitorio delle disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 del precedente Statuto consortile decade definitivamente;**

3. **le nuove disposizioni si applicano, riservata la ratifica della Sezione degli enti locali e la crescita in giudicato, a partire dall'esercizio 2019.**

| Il Presidente: | Il Segretario: |
|---|---|
| Dr. Cattaneo Giorgio | Dir. Geiser Daniel |